



Presidente: Isidoro Rossetto

Via A. Gaiola 42 - 35010 - Limena (Pd)-Tel. - Fax 049/768474

Sede: Via Spino 77/D - 35010 S. Giorgio in Bosco (Pd)-Tel. 049/9450375 Fax 049/9451121

Codice fiscale 90006210281

Email: info@associazionerika.org – sito internet <http://www.associazionerika.org>

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE ERIKA ONLUS

Il giorno 3 luglio 2020, alle ore 20.30, presso Sala Comunale Oriana Fallaci, Piazza Manzoni, San Giorgio in Bosco si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Erika Onlus per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno un terzo dei soci ordinari e potrà validamente deliberare con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea la sig.ra Marcolongo Francesca e quale Segretario il sig. Pan Devis.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno, con 19 soci presenti e 15 deleghe.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

Delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 21.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Roberto Fumagalli

Il Segretario

Paolo Lenti



Registrato a Cittadella il 28/9/2020
N. 1202 Mod. Serie 3
Importi Euro ESENTI

Luca Fidele



(*) "Firma su delega" del Provinciale Rodolfo Saruco"

STATUTO DI ASSOCIAZIONE ERIKA ODV

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE ERIKA ODV" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale (in seguito "Associazione").

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale in Via Spino, 77/D nel Comune di San Giorgio in Bosco (Padova). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali la promozione della valorizzazione globale della persona, in particolare del bambino, in tutti gli aspetti della sua vita infantile.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale si propone di:

- alleviare le difficoltà primarie dell'infanzia, mediante interventi di sostegno alla ricerca ed alla cura delle malattie infantili, sia di natura somatica che psicologica, e di garantire i diritti fondamentali delle persone;
- prestare attenzione alla crescita culturale del bambino, favorendo la scolarità con interventi di aiuto economico diretti a famiglie in difficoltà o a bambini non inseriti in normali situazioni familiari;
- valorizzare la cultura e la creatività espressiva dei bambini promuovendone le produzioni letterarie, grafiche, musicali e artistiche.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017 sono:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera u, D. Lgs 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i, D. Lgs 117/2017;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera v, D. Lgs 117/2017.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nei seguenti obiettivi:

- a) su segnalazione di istituzioni pubbliche e private qualificate o di altri soggetti, religiosi e laici, che abbiano nel tempo dimostrato reale e disinteressata attenzione ai bambini, individua progetti di studio e ricerca o casi individuali, provvedendo ad erogare aiuti economici in denaro o in altre forme opportune;
- b) invia aiuti in denaro o altre forme ad opere missionarie in favore dei bambini;
- c) organizza eventi culturali, quali mostre, convegni, manifestazioni ed altro, per la promozione e la diffusione degli ideali associativi;
- d) raccoglie materiali letterari, musicali ed artistici prodotti da bambini e ne cura l'edizione, la pubblicazione e la diffusione mediante libri, CD, riviste o altro; lo stesso fa con materiali di studio, saggi, progetti aventi ad oggetto tematiche dell'infanzia;

- e) collabora con Enti, Istituzioni, Associazioni, Gruppi, Aziende e Privati per un coordinamento e un potenziamento degli interventi a favore dello sviluppo culturale, economico e sociale delle aree più povere del mondo;
- f) si propone come interlocutore per il riconoscimento della dignità delle persone, in modo particolare dell'infanzia, a qualunque popolo e cultura esse appartengano e in qualunque Paese risiedano;
- g) crea occasioni di riflessione e di impegno per lo sviluppo delle libertà personali, per l'integrazione tra i popoli e per l'affermazione della Pace quale bene supremo per l'umanità;
- h) sviluppa una propria azione formativa e informativa, attraverso la stampa e la diffusione di un notiziario intitolato "Erika News", per promuovere la cultura della solidarietà e la valorizzazione della cultura dell'infanzia, per documentare i soci sulle attività dell'Associazione e per rafforzare i rapporti tra i soci e con altri Enti, Istituzioni, Associazioni e Gruppi che perseguono gli stessi obiettivi.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Ammissione)

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero dei soci. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

I soci si distinguono in 3 categorie:

fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'organizzazione;

ordinari: coloro che sono diventati soci a seguito di domanda al Consiglio Direttivo;

onorari: persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'organizzazione.

ART. 7

(Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.



ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

Il socio volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività del socio volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e, se necessario, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio.

Il socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Organi sociali)

Gli Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo

Ai componenti degli Organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

(L'assemblea)

L'Assemblea è composta dai soci dell'Associazione, iscritti nel Libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a verificarne la ricezione da parte del destinatario ed il recapito è quello risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso fra tre e sette, eletti tra i soci.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, nomina fra i propri componenti il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su richiesta del Presidente o di un terzo dei componenti, previa convocazione via e-mail da parte del Presidente con anticipo di 8 giorni o, in caso di urgenza, di 24 ore, anche con messaggio telefonico.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti (o la totalità nel caso sia composto da soli tre membri). Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts),
- disciplina l'ammissione dei soci,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Runts o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16

(Presidente, Vicepresidente e Segretario)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;



- predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- coordina eventuale personale.

Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, e cessa per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo. Il suo mandato cessa con la nomina del Segretario dal nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 o quando l'Assemblea lo ritenga utile od opportuno.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 e che dia atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18

(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 20

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



ART. 22

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Runts entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 24

(Personale retribuito)

L'Associazione di Volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 25

(Responsabilità ed assicurazione dei soci volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 27

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 29 – (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al RuntS, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Marco Lampugnani



Fu Benini